MISURE DI SOSTEGNO E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

Art. 3

I lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facolta' di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta, per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa e' posto a carico della separata contabilita' degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifica zioni ed integrazioni, ai datori di lavoro e' corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilita' di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto e' dovuto, a carico della separata contabilita' di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intendera' risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformita' ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.

Versione in vigore dal 12 gennaio 1989, non più in vigore dal 13 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di sostegno e di reindustrializzazione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5
Capo	I — Misure di sostegno sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-sostegno-e-di-reindustrializzazione/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it